



Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

Igiene e sanità pubbliche – Principio di precauzione – Criterio di applicazione.

1. L'obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile e uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione e accesso); pertanto, l'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.

TAR Campania – Napoli – Sez. V, 1 dicembre 2011, n. 5.625 (Giurisprudenza Amministrativa, n. 12/2011, pag. 1.989/III).

Igiene e sanità pubbliche – Allevamento di animali – Bovini abbattuti per brucellosi – Pretese economiche del proprietario – Individuazione.

1. Nel caso in cui taluni capi bufalini abbattuti siano stati effettivamente affetti da brucellosi e in mancanza di una qualsiasi prova contraria per il

loro abbattimento, il proprietario può avere diritto alla liquidazione di un indennizzo, ma non può pretendere (anche) un risarcimento misurato sul valore di quei capi considerandoli come sani, atteso che il risarcimento dei danni non può essere riconosciuto solo per la (eventuale) violazione di norme procedurali, ma deve essere comunque commisurato al valore del bene che si ritiene sia stato leso a seguito dell'azione illegittima dell'Amministrazione

Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 6.438 (Giurisprudenza Amministrativa, n. 12/2011, pag. 1.945/II).

Igiene e sanità pubbliche – Industria e lavorazioni insalubri – Distanze minime dalle abitazioni – Disciplina ex art. 216, comma 5 T.U., n.773 del 1931 – Allevamenti equini – Inapplicabilità.

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 5, T.U. 18 giugno 1931, n. 773, non sussiste un obbligo di rispetto di una distanza minima degli allevamenti equini dalle abitazioni preesistenti, ponendo la norma una mera regola di carattere generale, in base alla quale gli opifici classificati come industrie insalubri devono essere tenuti a una distanza adeguata dalle abitazioni preesistenti, in funzione dei rischi concreti che rappresentano e tenuto conto delle possibili opere di mitigazione degli stessi.

(1) – Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6.117

TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 3.167 (Giurisprudenza Amministrativa, n. 12/2011, pag. 1843/III).

1. Igiene e sanità pubbliche – Industrie e lavorazioni insalubri - Industrie insalubri di prima classe – Distanza dalle abitazioni – Previsioni strumento urbanistico – Derogabilità - Presupposto

2. Edilizia – Concessione di costruzione - Industrie insalubri – Poteri del Sindaco – Parere negativo ASL – Derogabilità – Condizione.

3. Edilizia – Concessione di costruzione - Industrie insalubri – Diniego – Motivazione per *relationem* al parere ASL – Legittimità.

1. L'art. 216 T.U. 27 luglio 1934, n. 1.265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, non fissa specifiche distanze, sicché, se il titolare dimostra che per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele l'esercizio dell'attività non reca nocimento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale possono essere derogate.

2. Ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, il sindaco è l'Autorità istituzionalmente competente in materia di autorizzazioni all'esercizio di lavorazioni insalubri, nel senso che è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tolleranza o meno delle dette lavorazioni, sicché legittimamente in sede di rilascio della concessione edilizia può discostarsi dal parere negativo reso dall'Azienda sanitaria locale, nel caso – da considerarsi limite – in cui vi sia la presenza di due condizioni, con la precisazione che l'assoluta insufficienza,





argomenti

Numero 1 - Marzo 2013

carenza e approssimazione del detto parere negativo e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte o comunque acquisite dall'Amministrazione stessa che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità del parere negativo e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all'azienda.

3. Posto che, in sede di rilascio dei titoli edilizi, il Sindaco è chiamato ad adottare provvedimenti appropriati, al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, la sicurezza e per l'ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori, sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso (c.d. principio di precauzione), è legittimo il diniego di rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un impianto recante lavorazioni insalubri motivato solo per *relationem* al parere negativo reso dall'Autorità sanitaria.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6.612 (*Giurisprudenza Amministrativa*, n. 12/2011, pag. 2.012/I).

Igiene e sanità Pubbliche – Allevamento di animali – Bovini abbattuti per brucellosi – Indennizzo – Annullamento – Per informativa antimafia negativa – Illegittimità.

1. La concessione degli indennizzi ai proprietari dei bovini abbattuti per l'emergenza brucellosi non è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia atteso che tali indennizzi – aventi natura appunto indennitaria in quanto rapportati al danno patito da detti proprietari – non rientrano tra le erogazioni indicate dell'art.10 lett. f) L. 31 maggio 1965, n. 575; pertanto è illegittimo il provvedimento di annullamento del decreto di concessione dell'indennizzo *de quo*, in virtù della riscontrata sussistenza di una causa interdittiva nei confronti della ditta beneficiaria.

1. *Contra* Sez. IV 15 dicembre 2011, n. 6.611 (di cui sopra)

Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2011, n. 6807 (*Giurisprudenza Amministrativa*, n. 12/2011, pag. 2005-2006/I).

Trattamento economico pubblici dipendenti – Dipendenti U.S.L. – Svolgimento mansioni superiori – Differenze retributive – Spettanza – Presupposti.

1. Ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, non è possibile configurare l'esercizio di mansioni superiori retribuibili da parte del dipendente di Azienda sanitaria locale, qualora sia inesistente una determinazione formale, sia pure illegittimamente assunta, con la quale il funzionario è stato incaricato di ricoprire un posto vacante di livello superiore.

1 Cfr., fra le tante Sez V, 8 maggio 2007.

Consiglio di Stato, Sez VI, 20 dicembre 2011, n. 6.734 (*Giurisprudenza Amministrativa*, n. 12/2011, pag. 2.031/I).

Impiego pubblico – Mobbing – Nozione

1. Per “*mobbing*” si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore, nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità, dovendosi precisare che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti, se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del

datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1.938 (*Giurisprudenza Amministrativa*, n. 12/2011, pag. 2034/II).

Trasferimento pubblici dipendenti – Precedenze e preferenze – Per assistenza familiare portatore di handicap – Requisito dell'esclusività – Significato – Calore affettivo del rapporto – Rilevanza.

1. Ai fini del trasferimento di un pubblico dipendente per la prestazione di assistenza a parente portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33, comma 5 L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 L. 8 marzo 2000 n. 53, il requisito dell'esclusività va inteso come inesistenza di altri congiunti disponibili (se non già meramente idonei) e che in concreto prestino in modo adeguato assistenza al congiunto, indipendentemente dalle ragioni di tale indisponibilità, che possono essere oggettive, ma anche soggettive proprio perché la relazione in questione ha un essenziale contenuto affettivo ed emotivo e dipende dal concreto atteggiarsi dei legami tra i soggetti. Senza poi considerare, in ogni caso, che l'assistenza esclusiva al disabile deve passare anche attraverso il gradimento espresso dal medesimo, dovendosi altresì salvaguardare il calore affettivo del rapporto tra il disabile e chi lo assiste.

1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8.382

TAR Lazio, Roma, 21 dicembre 2011, n. 1.079 (*Giurisprudenza Amministrativa*, n. 12/2011, pag. 1.973/II).

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile *Giurisprudenza Amministrativa* per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it

